

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 534-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BONANSEA)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

di concerto col **Ministro dell'interno**

col **Ministro delle finanze**

col **Ministro del tesoro**

col **Ministro della sanità**

e col **Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente accordo prevede forme di cooperazione e collaborazione nello scambio di informazioni e notizie con riferimento specifico ai traffici di sostanze stupefacenti. Esso ha rilevanza particolare considerata la dislocazione geografica del Perù e la considerevole attività che nella parte nord-occidentale del Sud America viene svolta dai narcotrafficcanti.

Nell'accordo si prevede anche la possibilità di realizzare iniziative miranti a ridurre la domanda illecita di stupefacenti attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti, di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di denaro sporco, di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli organi tecnici e le strutture tecniche e specializzate dell'altra parte.

Di particolare interesse, l'articolo dell'accordo che fa riferimento allo scambio di notizie sulle diversioni per usi illeciti dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate nei processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti. È nota, infatti, la capacità delle organizzazioni criminali di aggiornarne continuamente i processi chimici di raffinazione delle droghe, rendendo così più difficile il compito delle forze di polizia.

L'accordo, che si inquadra nell'ambito delle iniziative previste dalla Convenzione

di Vienna del 1988, non prevede alcun onere finanziario, dal momento che i costi relativi alla sua attuazione vengono coperti dalle previsioni di spesa del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309.

Si aggiunge che l'Accordo, al pari di altri in materia, rappresenta un ulteriore passo in avanti per il nostro Paese nell'adozione di misure di lotta alla criminalità organizzata internazionale, tanto più importante se si pensa al ruolo che la conferenza di Napoli sulla criminalità organizzata transnazionale, tenutasi nello scorso novembre, ha inteso dare all'Italia; mi riferisco, in particolare, al compito di creare, proprio sul nostro territorio, un'Alta scuola per la formazione e l'aggiornamento del personale delle forze di polizia, degli apparati investigativi e giudiziari di tutto il mondo. Si ricorda, a questo proposito, che all'Italia è stato conferito l'incarico di costituire da subito una *task force* che possa presentare all'ONU un progetto completo, in cui siano evidenziati i costi, i finanziamenti necessari, i programmi di insegnamento di questa scuola.

Per questi motivi, raccomanda la rapida approvazione del presente disegno di legge.

BONANSEA, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

20 settembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: COPERCINI)

20 settembre 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.